

- (7) Secondo le conclusioni dei singoli pareri scientifici emessi dall'Autorità, è improbabile che la presenza dei coccidiostatici o degli istomonostatici autorizzati in qualità di additivi per mangimi in mangimi destinati a specie non bersaglio in quantità risultanti da carry-over inevitabile, e tenuto conto di tutte le misure preventive, possa avere conseguenze negative sulla salute degli animali, e che il rischio per la salute dei consumatori derivante dall'ingestione di residui di sostanze contenute in prodotti derivati da animali cui sono stati somministrati alimenti contaminati sia irrilevante.
- (8) Visti i pareri espressi dall'Autorità e tenuto conto della diversità degli approcci seguiti attualmente negli Stati membri nei riguardi della contaminazione crociata inevitabile, si propone di fissare tenori massimi per gli alimenti conformemente all'allegato del presente regolamento, al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno e tutelare la salute pubblica. Le disposizioni di cui all'allegato vanno riesaminate entro il 1º luglio 2011 per tener conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche.
- (9) I tenori massimi indicati nell'allegato del presente regolamento vanno adeguati su base permanente alle variazioni dei limiti massimi di residui (LMR) fissati per l'alimento interessato nel quadro del regolamento (CEE) n. 2377/90 che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale o nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003. Data la possibilità che intercorra un certo lasso di tempo tra queste modifiche e il conseguente adeguamento ai tenori massimi di cui all'allegato, questi ultimi si applicano fermi restando i tenori massimi di residui di coccidiostatici o istomonostatici stabiliti a norma del regolamento (CEE) n. 2377/90 o del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (10) Dato che il carry-over inevitabile di coccidiostatici o istomonostatici in mangimi destinati a specie non bersaglio può dar luogo alla presenza di tali sostanze come contaminanti negli alimenti di origine animale, è opportuno agire secondo un approccio globale ed integrato adottando e applicando simultaneamente il presente regolamento e la direttiva 2009/8/CE che determina i tenori

massimi di coccidiostatici o istomonostatici presenti per effetto di carry-over inevitabile in mangimi destinati a specie non bersaglio.

- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli alimenti di cui all'allegato del presente regolamento non sono immessi in commercio se contengono uno dei contaminanti figuranti nell'elenco riportato in questo stesso allegato in quantità superiore al tenore massimo che vi è indicato.

Qualora risulti la presenza di un residuo in quantità significativa, ma inferiore al tenore massimo indicato nell'allegato, è opportuno che l'autorità competente effettui accertamenti per confermare che la presenza del residuo è dovuta a carry-over inevitabile nei mangimi e non ad una somministrazione illegale di coccidiostatici o istomonostatici.

Gli alimenti conformi ai tenori massimi di cui all'allegato non possono essere miscelati con alimenti in cui tali valori massimi siano superati.

2. Nell'applicare i tenori massimi indicati nell'allegato del presente regolamento agli alimenti essiccati, diluiti, trasformati o composti da più di un ingrediente, va tenuto conto di eventuali modifiche della concentrazione del contaminante causate dai processi di essiccazione, diluizione o lavorazione e delle relative proporzioni degli ingredienti nel prodotto.

3. I tenori massimi indicati nell'allegato del presente regolamento si applicano fatti salvi le disposizioni e i LMR fissati dal regolamento (CEE) n. 2377/90 e i LMR di cui al regolamento (CE) n. 1831/2003.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º luglio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2009.

Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione

